

N. 5752/2011 R.G.



*Tribunale di Firenze  
Sezione Prima Penale*

*Giudice Unico Penale-Composizione monocratica*

Il giudice,  
sulle richieste di estromissione delle parti civili Antigone Onlus, L'altro Diritto  
e Walid El Rezgui,  
sentite le altre parti,

OSSERVA

Per quanto riguarda la richiesta di estromissione della p.c. Walid El Rezgui, occorre evidenziare che l'atto di costituzione depositato alla odierna udienza contiene in calce la procura speciale conferita al difensore regolarmente sottoscritta dall'El Rezgui ed autenticata dallo stesso difensore. Conseguentemente priva di rilievo è la circostanza, eccepita dal difensore del Sardella, secondo cui poichè il solo difensore ha sottoscritto la dichiarazione di costituzione di parte civile questa era inammissibile. Infatti al difensore dell'El Rezgui nel medesimo atto risulta conferita la procura speciale, per cui la richiesta di estromissione di tale parte civile deve essere respinta.

Per quanto riguarda la richiesta di estromissione delle altre parti civili, va rilevato che in generale un soggetto si può costituire parte civile non soltanto quando il danno riguardi la lesione di un diritto patrimoniale, ma anche quando il danno leda un diritto soggettivo del soggetto stesso, come si verifica nel caso in cui sia offeso un interesse perseguito da un'associazione, posto nello statuto a ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente alla personalità o identità dell'ente. La detta legittimazione è conferita indipendentemente dal riconoscimento della personalità giuridica, anche ad enti di fatto non ancora operativi al momento del verificarsi dell'evento di cui all'imputazione (v. Cass. Sez. 4, 10.6.4.2010, n. 38991). Quanto poi all'effettività della lesione, si tratta di una questione diversa che attiene al merito della domanda risarcitoria.

Ebbene nel caso in esame dall'art. 2 dello statuto dell'Associazione Antigone Onlus emerge che essa ha come finalità lo studio, la ricerca e la sensibilizzazione culturale sul tema del diritto, dei diritti, della giustizia e delle pene e che si propone di promuovere iniziative volte all'estensione del dibattito su tali tematiche, per sviluppare una crescente attenzione sociale sul tema dei diritti e delle garanzie nel sistema penale. In sostanza tra le finalità dell'associazione vi è quella della tutela dei diritti della popolazione carceraria, attraverso un'opera di intervento nelle strutture penitenziarie e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, per come confermato anche dall'ampio oggetto sociale indicato all'art. 3 dello Statuto. In tal senso si può ritenere che l'Associazione Antigone sia portatrice di un interesse che in astratto potrebbe risultare leso dalle condotte per cui è processo, per cui la richiesta di estromissione di questa parte civile non può essere accolta.

Ad analoghe conclusioni si deve pervenire a maggior ragione con riguardo all'associazione L'Altro diritto, in quanto tra le finalità dalla stessa perseguite vi è non solo quella di svolgere un'attività di riflessione teorica e di ricerca sociale sui temi tra

DEPOSITATO  
IN CANCELLERIA IN UDIENZA  
20 LUG. 2012  
Firma: \_\_\_\_\_  
CANCELLIERE



pl

l'altro dell'esecuzione penale, del carcere e delle altre istituzioni penali, ma anche quella di tutelare i diritti della popolazione carceraria, collaborando con le istituzioni operanti in tale area per l'organizzazione ed il miglioramento dei servizi offerti. A conferma di ciò vi è la circostanza che tale Associazione risulta aver stipulato in data 19.5.2010 con il DAP del Ministero di Grazia e Giustizia un accordo per promuovere e favorire la presenza di volontari di tale associazione negli istituti penitenziari italiani ove è attiva una rappresentanza di essa. Conseguentemente si può ritenere che l'associazione L'Altro diritto sia portatrice di un interesse che in astratto potrebbe risultare leso dalle condotte per cui è processo. Oltretutto al momento dei fatti tale associazione era esistente, benchè priva di personalità giuridica, in quanto era stata costituita sin dal 27.9.1996 e in data 10.7.2006 ne era stato solo modificato lo statuto. Pertanto anche la richiesta di estromissione di questa parte civile non può essere accolta.

P.Q.M.

Rigetta le richieste dei difensori di estromissione delle parti civili.

Si allega a verbale.

Firenze 20.7.2012

Il giudice  
M.M. Dolores Minongi